

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MOZAMBICO

ONLUS

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Articolo 1

E' costituita l'Associazione A.MO.-onlus "Amici del Mozambico", libera organizzazione culturale e di volontariato sociale, senza scopo di lucro, per la cooperazione fra i popoli, in particolare con quello mozambicano.

Articolo 2

La sede legale è in Padova presso i Missionari Comboniani Padova, via Giovanni da Verdara 139.

Articolo 3

L'Associazione ha una durata illimitata.

Articolo 4

L'Associazione si ispira ai principi universali del rispetto della dignità della persona, della solidarietà umana e ad una visione del mondo che superi ogni differenza razziale, politica e religiosa.

L'Associazione svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione.

Articolo 5

L'Associazione persegue esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale fra i popoli e di cooperazione a sostegno dei processi di autosviluppo delle popolazioni più povere ed emarginate dei Paesi in via di sviluppo.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative ad esse.

Articolo 6

Per raggiungere tale scopo l'Associazione:

1. Promuove iniziative che favoriscano una cultura di pace, l'educazione allo sviluppo e la cooperazione internazionale;
2. Incentiva la conoscenza, l'informazione, l'incontro e la collaborazione con il socio Padre Ottorino Poletto e con le attività da lui dirette;
3. partecipa alla realizzazione, anche in collaborazione con Enti, Associazioni e Pubbliche Istituzioni, di progetti di sviluppo, ai quali concorre anche con i propri contributi finanziari;
4. organizza e gestisce o collabora nella gestione di:
 - attività formative e promozionali, sia in Italia sia in Mozambico, che permettano all'Associazione di perseguire gli obiettivi;
 - azioni che valorizzino la persona e la sua promozione umana, in particolare in difesa dei diritti e della crescita sociale della donna;
 - interventi che valorizzino la difesa della salute;
 - attività produttive che agiscano nella lotta alla fame, migliorino le qualità dell'alimentazione e siano un modello didattico per una formazione scolastica e professionale, capace di preparare i cittadini mozambicani all'autogestione ed ad una migliore qualità della vita.

I SOCI

Articolo 7

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, i rappresentanti di Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private, purché ne condividano lo spirito e le finalità.

Sono soci ordinari tutti gli aderenti che si mettono a disposizione delle attività promozionali e delle iniziative promosse dall'Associazione.

Soci fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

La divisione fra socio fondatore e socio ordinario non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 8

La richiesta di ammissione a socio va presentata al Presidente dell'Associazione; s'intende accolta quando accettata dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci sono tenuti a prestare la propria opera gratuitamente, a favore dell'attività dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Il patrimonio è costituito:

- dalle quote associative;
- dai contributi privati;
- dai contributi di Enti Pubblici, nazionale ed internazionali;
- dai proventi di iniziative proprie dell'Associazione;
- da donazioni, liberalità, lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI

Articolo 10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice presidente;
- il Segretario e il tesoriere;
- il Collegio dei revisori dei Conti;

l'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

Articolo 11

L'Assemblea è composta di tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Ciascun socio potrà rappresentare non più di un altro, a mezzo delega scritta.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

Articolo 12

L'Assemblea:

- elegge i membri del direttivo;
- elegge il collegio dei revisori dei conti;
- approva annualmente, su proposta del Presidente, le relazioni programmatiche, il bilancio preventivo e consuntivo; discute le linee programmatiche e ne approva i contenuti;
- ratifica a maggioranza qualificata, su proposta del Presidente, le variazioni statutarie approvate dal consiglio direttivo.

Articolo 13

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile).

Data, ora sede e ordine del giorno dell'Assemblea devono essere comunicati ai soci, almeno quindici giorni prima, a mezzo lettera.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Articolo 14

L'Assemblea può deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari in prima convocazione e, dopo un'ora, in seconda convocazione con almeno un terzo dei soci.

Le deliberazioni sono valide con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le stesse regole sono valide anche per l'Assemblea straordinaria.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo

- è composto di sette consiglieri, eletti dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni;
- elegge il Presidente ed il Vice Presidente tra i suoi membri;
- ratifica la nomina del segretario e del tesoriere;
- stipula accordi, convenzioni, contratti con tutti;
- amministra il patrimonio dell'Associazione;
- nomina, revoca il personale dipendente;
- assicura il buon funzionamento di tutte le iniziative in atto;
- ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dello statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea ed ogni altra operazione necessaria allo svolgimento degli scopi associativi;
- mette a disposizione i bilanci, presso la sede dell'Associazione, quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, per tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Articolo 16

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, svolge le seguenti funzioni:

- rappresentanza legale a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
- provvede agli atti amministrativi ed all'uopo può rilasciare ampie e liberatorie quietanze di pagamento;
- nomina il segretario ed il tesoriere, di concerto con il Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 17

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito di tre membri, eletti dall'Assemblea dei soci.

I revisori possono essere scelti anche fra persone estranee all'Associazione.

I revisori dovranno accertare la regolarità della contabilità sociale; redigeranno una relazione ai bilanci.

AVANZI DI GESTIONE

Articolo 18

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

NORME CONCLUSIVE

Articolo 19

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20

Per tutto quello non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia.

Padova 29 giugno 1998

Il Presidente
Franco Pietro